
LABEO

RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

IOVENE · 33 (1987) 1 · NAPOLI

LABEO

L'Italia è uno dei pochi, se non l'unico paese in cui l'insegnamento del diritto romano ancora ottiene nelle Università lo spazio che gli abbisogna. Senonché nuvole minacciose si affacciano all'orizzonte, sotto specie di una ventilata riforma, per ora allo stato di progetto ministeriale, degli studi giuridici.

La situazione attuale, per chi non lo ricordi, è la seguente. Le materie romanistiche 'fondamentali', e quindi di studio obbligatorio per gli studenti, sono tre: la 'Storia del diritto romano', che è storia del diritto pubblico, delle fonti e della giurisprudenza; le 'Istituzioni di diritto romano', che sono storia e sistema del diritto privato; il 'Diritto romano' o 'corso di Pandette', che è un corso biennale di diritto romano approfondito. Oltre questi tre vengono spesso attivati alcuni insegnamenti romanistici a titolo facoltativo: le 'Esegesi delle fonti del diritto romano', il 'Diritto pubblico romano', la 'Storia della costituzione romana', la 'Epigrafia giuridica', la 'Papirologia giuridica' ed altro ancora.

Si può convenire, di fronte al moltiplicarsi attuale di altre essenziali discipline giuridiche, che il quadro delle materie romanistiche obbligatorie sia diventato, nell'economia generale delle odierne facoltà di giurisprudenza, troppo ampio. Si può convenire che il corso di diritto romano approfondito, quello che mette lo studente a contatto immediato con le fonti, debba essere degradato da obbligatorio a facoltativo, cioè aperto esclusivamente a coloro che vogliono privilegiare gli aspetti storiografici della cultura giuridica. Ma non può convenirsi che si possa andare oltre questo sacrificio. A meno che non si voglia porre in discussione, come altrove si è fatto, la stessa importanza degli insegnamenti romanistici.

Ora ecco che cosa prospetta il ministro italiano della pubblica istruzione, su suggerimento di una sua fiduciaria commissione di studio. Da un lato, si propone di portare il numero degli anni di studi in giurisprudenza da quattro a cinque, aumentando congruamente il numero

delle materie di studio obbligatorio. Dall'altro lato, e malgrado ciò, si intende ridurre il numero degli insegnamenti romanistici obbligatori al solo corso di Istituzioni di diritto romano, rendendo facoltativo non solo il corso di Pandette, ma anche quello di Storia del diritto romano.

Ebbene sia detto con assoluta franchezza che il progetto ministeriale pecca non si sa bene se per ignoranza o per superficialità. È assurdo pensare che si possa parlare del diritto privato romano, oggetto del corso di Istituzioni, senza esporre e discutere criticamente le linee generali del diritto pubblico romano, la teoria delle fonti e la storia della giurisprudenza romana. L'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano, di cui (bontà sua) il ministro ammette la essenzialità ai fini di una salda preparazione giuridica, non può prescindere dall'insegnamento della Storia del diritto romano, e sarebbe poco serio comprimere la sovrabbondante materia dei due corsi in un unico insegnamento annuale.

Basta questa considerazione a condannare il progetto. Che se poi si volesse opporre che in molti paesi fuori d'Italia il sacrificio delle materie romanistiche è stato, in un modo o nell'altro, già consumato, noi replicheremmo dicendo quel che sempre abbiamo detto dalla tribuna di questa rivista: che in quei paesi si è fatto male, come pur molti oggi onestamente riconoscono.